

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LISI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996

Modifiche al codice di procedura penale e alle relative norme
di attuazione in tema di esercizio della funzione difensiva

ONOREVOLI SENATORI. - È giunto il momento per includere le norme fondamentali sull'indagine difensiva nel corpo del codice di procedura penale. Come conseguenza di tale premessa riteniamo opportuno fare sì che quanto a suo tempo inserito nella previsione degli articoli 38 e 222 delle disposizioni di attuazione, venga contemplato nella sede più appropriata e cioè quella del titolo VII del Libro primo del codice di procedura penale.

Illustriamo quindi, articolo per articolo, il nostro disegno di legge.

Articolo 1.

Nell'articolo 103-*bis*, il comma 1 riproduce, con qualche significativa modifica, il testo dell'attuale articolo 38 delle norme di attuazione. In particolare, si ribadisce che, quanto all'oggetto, l'investigazione difensiva consiste nella ricerca e individuazione di elementi di prova, anche attraverso colloqui con persone che possono dare informazioni, facendo salvo, tuttavia, un divieto (che si propone di introdurre - con un nuovo articolo 207-*bis* - di contatti con persone che altre parti hanno già indicate come testimone; si veda, più avanti, l'articolo 7 del presente disegno di legge).

Si chiarisce, inoltre, quanto ai limiti cronologici dell'attività, che questa può essere svolta «fin dal momento del conferimento dell'incarico professionale, risultante da atto scritto»; dunque, prescindendo dalla configurabilità in capo all'assistito di una qualifica soggettiva attuale e rilevante nel procedimento (come indagato, persona offesa o parte); il che, *a fortiori*, non condiziona l'attività al previo deposito di una nomina defensionale. Circa, poi, il *dies ad quem*, il comma 2 prevede che l'attività stessa possa svolgersi in ogni stato e grado del procedi-

mento e anche oltre il giudicato, cioè nell'esecuzione penale e per promuovere il giudizio di revisione.

Questa ampiezza dei limiti cronologici è necessaria implicazione del fine dell'indagine, che lo stesso comma 2 precisa essere l'esercizio del diritto di difendersi provando.

Infine, circa i soggetti, è confermata (commi 1 e 3) la supremazia, se non l'esclusività, del difensore con riguardo all'attività d'indagine. Sostituiti e consulenti sono semplicemente suoi ausiliari, «a mezzo» dei quali egli agisce. Egli, inoltre, può dare «incarico» ad investigatori privati autorizzati (quelli, cioè previsti dall'articolo 222 delle norme di attuazione, che resta invariato). Non è chi non veda che la diversità dell'espressione («incarico») sottolinea una maggiore autonomia dell'investigatore, rispetto al sostituto o al consulente.

Alla disciplina della documentazione provvede l'articolo 103-*ter*, con disposizioni totalmente innovative, le quali costituiscono la base e il punto di riferimento per l'impiego dei risultati dell'indagine difensiva nel procedimento del codice di procedura penale a proposito dei procedimenti camerali, delle indagini preliminari, delle misure cautelari, dell'udienza preliminare e del dibattimento.

Qui si stabilisce, innanzi tutto, con il comma 1 che, correlativamente alla facoltà di svolgere investigazioni, il difensore ha quella di documentarle personalmente ovvero farle documentare da soggetti «terzi» particolarmente qualificati e che vengono individuati nei notai, nei giudici di pace, nei segretari comunali, nei presidenti degli ordini forensi o in consiglieri dagli stessi delegati. La norma, peraltro, aggiunge che la documentazione può essere richiesta anche «ad altro pubblico ufficiale autorizzato»; il che significa che la documentazione

può essere ottenuta anche da eventuali altri pubblici ufficiali dotati di poteri della stessa qualità.

Questi soggetti, richiesti della documentazione, sono obbligati al segreto sull'atto e sul suo contenuto. Con altre innovazioni, contenute in questa stessa proposta e relative ad altre norme del corpo codicistico, si prevede, inoltre, che da essi nè la polizia nè il pubblico ministero possano assumere informazioni circa l'attività di cui è stata loro chiesta documentazione, salvo caso di morte, infermità o irreperibilità del dichiarante.

La norma dell'articolo 103-ter comma 1 rende anche palese che qui si tratta di un ruolo esterno alla attività investigativa, nel senso che il soggetto «terzo» non è chiamato a parteciparvi attivamente, ma solo a documentare gli atti del difensore, formando un documento destinato a preservare gli elementi raccolti, grazie al potere del soggetto redigente di attribuire al documento stesso efficacia probatoria, fino a prova di falso, della provenienza da lui medesimo dell'atto, oltre che delle espressioni pronunciate e dei fatti avvenuti alla sua presenza o da lui compiuti e delle constatazioni da lui fatte.

Circa il «modello», cui si devono attenere questi soggetti «terzi» per la documentazione, si propone di delinearlo, appunto, in una norma di attuazione.

Già in questa sede, invece, con il comma 2 dell'articolo 103-ter si ritiene di poter indicare i mezzi con cui il difensore può provvedere alla documentazione diretta dei colloqui con le persone che danno informazioni. È prevista una gamma di possibilità: dichiarazioni autografe o solo sottoscritte dal dichiarante, redazione di un verbale da parte dello stesso difensore, registrazione con mezzi meccanici, fonografici o audiovisivi.

Articolo 2.

Una volta inserita nel codice di procedura penale la disciplina fondamentale dell'indagine difensiva, le norme di attuazione pos-

sono appropriatamente costituire il «contenitore» di previsioni specificative e, appunto, attuative della prima.

In questa prospettiva con l'articolo 2 della proposta viene suggerito di dedicare l'articolo 38 delle norme di attuazione ad alcune «modalità» delle investigazioni del difensore.

In primo luogo (capoverso 1), sembra utile prevedere la possibilità per il difensore stesso (direttamente o a mezzo dei suoi ausiliari) di accedere a luoghi privati (esclusi quelli destinati a privata dimora) o a luoghi comunque non aperti al pubblico, dove egli ritenga che possa utilmente svolgersi l'attività investigativa. L'autorizzazione è data dal giudice.

Questa proposta è complementare a quelle che riguardano: l'autorizzazione al consulente tecnico extraperitale ad esaminare le cose sequestrate o l'oggetto di ispezioni e la facoltà del difensore di esame delle cose sequestrate.

In secondo luogo (capoverso 2), pare opportuno «codificare» la norma, già universalmente acquisita nella deontologia professionale, secondo la quale contatti con coimputati e coindagati sono consentiti solo alla presenza del loro difensore o solo se questo li ha consentiti in forma scritta.

Con il comma 2 dell'articolo 2 si propone di inserire nelle norme di attuazione un articolo 38-bis, interamente dedicato al «modello» di documentazione dell'indagine difensiva da parte dei qualificati «soggetti terzi» indicati nell'articolo 103-ter, comma 1, del codice di procedura penale (notai, giudici di pace, segretari comunali, altri pubblici ufficiali autorizzati, presidenti degli ordini forensi o loro delegati).

Circa la forma, si propone che il documento sia redatto in un solo originale, da consegnare al difensore (capoverso 1); lo scopo evidente che si vuole perseguire è di assicurare il segreto, lo stesso che induce a prevedere anche che, se il soggetto richiesto è tenuto ad annotazioni in registri o repertori, queste avvengano con le sole parole «documentazione ai sensi dell'articolo 103-ter del codice di procedura penale

richiesta da» seguite dalle generalità del difensore richiedente (capoverso 3).

Circa il contenuto, il modello proposto prevede, accanto ad indicazioni obbligatorie in ogni caso (quelle relative alla data, al luogo, alle generalità del difensore richiedente e delle persone intervenute, alle sottoscrizioni), le indicazioni proprie alla qualità dell'attività da documentare (così, in particolare, per la descrizione dello stato di luoghi, cose e persone ovvero per la riproduzione delle espressioni verbali, anche in forma di domanda e risposta) e, infine, quelle - del tutto eventuali - circa l'esecuzione di rilievi o registrazioni a supporto della documentazione e da allegare a questa.

È altresì previsto (capoverso 2) che il soggetto redigente il documento possa anche successivamente certificare la conformità alle dichiarazioni originali delle trascrizioni della loro (eventuale) registrazione.

Articolo 3.

La previsione eccezionale del differimento dell'esercizio del diritto della persona in custodia cautelare di conferire con il proprio difensore è, purtroppo, divenuta la regola nella prassi, che tollera al riguardo provvedimenti sostanzialmente e formalmente illegittimi, grazie anche alla mancanza di effettivi controlli e sanzioni processuali.

Si ritiene, pertanto, che la previsione debba essere eliminata (con l'abrogazione delle relative norme), così dando piena attuazione alle cosiddette Regole penitenziarie europee, oggetto della Raccomandazione R(87)3, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 12 febbraio 1987, sulla scorta di altra risalente al 19 gennaio 1973 e delle cosiddette Regole penitenziarie minime dell'ONU (oggetto della risoluzione adottata il 30 agosto 1955), e che prevedono: «ogni detenuto ha diritto, fin dall'inizio dell'incarcerazione... di ricevere visite dal proprio avvocato in vista della sua difesa.

Articolo 4.

L'integrazione qui proposta si rende necessaria a causa della sempre più diffusa prassi di rifiutare l'attestazione dell'avvenuto deposito di atti difensivi e documenti, se non è espressamente previsto (come nel caso di atti di impugnazione).

È così, per esempio, rifiutata l'attestazione del deposito delle liste testimoniali.

Tutto ciò ha il solo significato di esprimere contrarietà e volontà di ostacolo all'esercizio della funzione difensiva.

Articolo 5.

Con queste proposte di modifica dell'articolo 127 del codice di procedura penale si vuole estendere, in via generale, a tutti i procedimenti camerale parte della disciplina circa l'utilizzazione dei risultati dell'indagine difensiva, che si propone di adottare per i provvedimenti del giudice per le indagini preliminari.

La ragione è nel fatto che normalmente nei procedimenti camerale manca la possibilità di una acquisizione probatoria diversa da quella documentale.

Articolo 6.

La nuova norma, qui proposta, introduce il divieto di testimonianza dei «terzi qualificati» richiesti dal difensore di documentare dichiarazioni nell'ambito dell'indagine difensiva (ovviamente, il divieto attiene al contenuto delle dichiarazioni stesse).

Piuttosto che prevedere una «incompatibilità» (sul tipo di quella stabilita dall'articolo 197, comma 1, lettera *d*), per il giudice, il pubblico ministero e i loro ausiliari, giustificata dalla funzione che questi svolgono nel processo), sembra preferibile iscrivere il divieto nell'ambito della disciplina della testimonianza indiretta (in analogia con quello - rinvenibile nel testo originario del codice di procedura penale e poi depennato da una nota decisione

della Corte costituzionale - riguardante gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria).

Neppure sembra opportuno configurare un semplice diritto di astensione (alla stregua di quanto è previsto a tutela del segreto professionale dall'articolo 200). Si tratterebbe, invero, di una tutela troppo debole, a fronte di quella offerta dalla introduzione di un vero e proprio divieto.

Il suo inserimento nelle norme sulla testimonianza indiretta (oltre a corrispondere alla natura intrinseca di ciò che si intende vietare: la testimonianza, cioè, su un sentito dire) consente di introdurre agevolmente una eccezione, propria e tradizionale di questa regola di esclusione, vale a dire la possibilità di rendere testimonianza, quando il dichiarante (di cui il soggetto ha documentato le dichiarazioni) è morto, infermo o irreperibile.

Articolo 7.

È ben noto che nei paesi di *common law* si usa dire che «il teste non è proprietà di nessuno» e si ammette, quindi, la possibilità di contatti con il medesimo anche da parte di chi non lo ha indicato e non ne ha fatto ammettere la testimonianza (anche quando questa è stata resa) si aggiunge, peraltro (vedi per esempio, le regole di comportamento dettate per il *solicitors* in Inghilterra), che in tali situazioni (e specialmente nella seconda) vi deve essere un buon motivo per giustificare un contatto e che vi è il rischio di essere sospettati di voler influenzare il teste, onde si suggerisce, fra l'altro di avvertire la parte che lo ha introdotto.

Queste stesse preoccupazioni avevano a suo tempo indotto la Commissione ministeriale incaricata di redigere le norme di attuazione del codice di procedura penale a proporre di stabilire che la facoltà del difensore di conferire con possibili informatori «non può essere più esercitata dopo che la persona è stata ammessa come testimone nell'incidente probatorio, nell'udienza preliminare o nel dibattimento» (vedi articolo 33, comma 4, del progetto preliminare delle

disposizioni di attuazione). La previsione fu, poi, tolta dal testo definitivo (dell'attuale articolo 38).

Questa decisione si è mostrata opportuna, alla luce della prassi, che ha svelato non già l'esistenza del problema, ma la sua non riducibilità alle sole investigazioni del difensore. Sono, infatti, emerse con sempre maggiore frequenza inclinazioni, da parte di «zelanti» pubblici ministeri, a compiere o fare compiere vere e proprie contro-indagini ritorsive rispetto alle indagini del difensore, spesso con effetti indiscriminatamente intimidatori nei confronti di persone già indicate come testimoni nelle liste della difesa.

Nasce qui l'esigenza di definire una disciplina più ampia a tutela della persona indicata o assunta come testimone; una disciplina, in definitiva, articolata sulla scelta del principio, secondo cui, una volta che una persona è stata indicata come teste, le informazioni da essa possono essere acquisite solo in contraddittorio davanti al giudice, cioè attraverso, appunto, la testimonianza del tutto inadeguata, a tutela di questo principio, appare il precetto oggi espresso dall'articolo 149 delle norme di attuazione.

A soddisfare questa esigenza si propone qui di introdurre nel codice di procedura penale - nell'ambito della disciplina della testimonianza - un articolo 207-*bis*, con il quale, innanzi tutto (comma 1), si fa divieto alle parti (e, quindi, anche al pubblico ministero) e ai difensori di chiedere o ricevere informazioni da persone che altra parte ha già indicato come testimoni. Si aggiunge (comma 2) che il divieto, se la prova è ammessa, perdura fino al termine dell'esame testimoniale.

Il divieto cessa, dunque, con la conclusione della testimonianza. Tuttavia, il successivo contatto con il teste (allo scopo di ricevere o chiedere informazioni sui fatti attinenti o collegati alla testimonianza stessa) deve essere previamente comunicato a chi chiese l'esame, affinché possa intervenire (comma 3).

La sola garanzia per il corretto funzionamento del congegno appare, infine, la previsione di inutilizzabilità delle informazioni

assunte in violazione delle regole dianzi stabilite (comma 4). Inoltre, è opportuno precisare specificatamente che la violazione stessa integri un illecito disciplinare per il magistrato o per il difensore che l'abbia commessa (si propone, quindi, di introdurre in tale senso una norma apposita nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale).

Articolo 8.

La proposta di questo «arricchimento» dell'articolo 233 del codice di procedura penale riprende e sviluppa una iniziativa della Commissione ministeriale nel triennio di sperimentazione.

Si tratta, in breve, di rendere effettiva l'attività del consulente tecnico extraperitale nominato dalle parti private, autorizzandolo ad esaminare le cose sequestrate e l'oggetto delle ispezioni (e consentendo altresì che egli intervenga alle ispezioni stesse).

Disposizioni correlative (che pure si propone di introdurre) sono: quella che prevede la possibilità di autorizzare il difensore (nell'ambito dell'investigazione difensiva) ad accedere a luoghi privati e comunque non aperti al pubblico, il che può essere fatto anche a mezzo di consulenti tecnici; e quella che dà facoltà anche al difensore di esaminare le cose sequestrate.

Articolo 9.

Come già per le modifiche proposte all'articolo 127 del codice di procedura penale, anche queste - che concernono rispettivamente il procedimento applicativo delle misure cautelari (articolo 291) e quello per la revoca e la sostituzione delle stesse (articolo 299) - si tratta di rendere pure in queste situazioni applicabili talune delle norme, che si propone di introdurre in via generale per la fase delle indagini preliminari, di utilizzazione, ai fini della decisione, dei risultati delle eventuali indagini difensive.

La necessità di una estensione esplicita discende dall'ovvio rilievo che le situazioni

in parola possono presentarsi anche fuori della fase delle indagini preliminari.

In sede di applicazione delle misure, quindi, è previsto che in ogni caso il pubblico ministero richiedente presenti al giudice anche le (eventuali) memorie e richieste ricevute dal difensore (articolo 367) con la documentazione (eventualmente) allegata (ivi compresa ovviamente la documentazione di indagini difensive che il difensore stesso abbia ritenuto di presentare direttamente al pubblico ministero). Ed è previsto altresì che il giudice possa svolgere accertamenti sulla genuinità di questa documentazione.

Per contro, nel procedimento per la revoca e la sostituzione delle misure è anche previsto, ovviamente quando la richiesta è avanzata dall'imputato o dal difensore, che il difensore stesso possa presentare direttamente al giudice «gli elementi rilevanti, anche acquisiti mediante le attività indicate nell'articolo 103-bis».

Articolo 10.

La proposta di maggiore rilievo è quella del capoverso 3, concernente la revisione, da parte del giudice del riesame, degli elementi raccolti nell'indagine difensiva (e del corrispondente potere del giudice stesso di accertare la genuinità della relativa documentazione).

Trattandosi di proposta di integrazione del comma 9 dell'articolo 309, essa opererà anche nel riesame dei provvedimenti di sequestro (per effetto del rinvio contenuto nell'articolo 324, comma 7).

Anche qui va rammentato che la previsione in parola si rende necessaria per il fatto che procedimenti di riesame si svolgono anche fuori della fase di dette indagini. Ed è questa la ragione per la quale non è, invece, previsto di estendere l'applicazione anche del (proposto) comma 1-*quater* dell'articolo 328, che prevede l'inserimento della documentazione presentata dal difensore nel fascicolo relativo agli atti di indagine.

Con le innovazioni proposte attraverso i commi 2, 4 e 5 (rispettivamente agli articoli

309, comma 8, 310, comma 2, e 324, comma 6 del codice di procedura penale) si intende porre fine a prassi emulative e vessatorie, spesso attuate nei confronti dei difensori, di negare la possibilità di estrarre copia degli atti depositati nella cancelleria del tribunale del riesame o del tribunale dell'appello. Si tratta di prassi che un poco di buona volontà consentirebbe di fare cessare, senza bisogno di interventi normativi, se non fossero espressione di una (purtroppo) diffusa inclinazione a rendere difficile l'esercizio della funzione difensiva, tollerata con senso di malcelato fastidio.

Infine, le modifiche, che attraverso i commi 1 e 6 si propone di apportare rispettivamente agli articoli 309, comma 4, e 324, comma 2, tendono a codificare l'orientamento giurisprudenziale, peraltro ormai prevalente, che ammette che la richiesta di riesame possa essere anche spedita per posta.

Articolo 11.

Con le proposte di integrazione dell'articolo 328 del codice di procedura penale qui espresse si intende offrire una disciplina generale per l'impiego dei risultati dell'investigazione difensiva nella fase delle indagini preliminari, nella quale - com'è noto - l'intervento del giudice è solo occasionale e provocato dalle parti, ma è altresì connotato dalla impossibilità di svolgimento di attività probatoria in senso proprio. Egli decide sulla base degli elementi che le parti hanno unilateralmente raccolto e che gli presentano. Il che, peraltro, sinora è potuto valere solo per il pubblico ministero, grazie anche ad una giurisprudenza (del tutto prevalente) che ha negato identica possibilità ai soggetti privati a mezzo dei rispettivi difensori, affermando che, semmai, questi dovrebbero fare «acquisire» dal pubblico ministero (attivandolo in tale senso) anche gli elementi raccolti nella investigazione difensiva.

In definitiva, qui si propone di capovolgere questo orientamento (causa di ulteriore deformazione del modello processuale ac-

cusatorio), innanzi tutto prevedendo (nuovo comma 1-ter dell'articolo 328) che difensori possono presentare direttamente al giudice gli elementi rilevanti per la decisione, compresi quelli acquisiti attraverso l'investigazione difensiva svolta a norma dell'articolo 103-bis.

Si aggiunge (comma 1-quater) che la documentazione così presentata è, poi, inserita nel fascicolo degli atti d'indagine (in originale ovvero in copia, se il difensore chiede la restituzione dell'originale).

Si prevede, inoltre (comma 1-quinquies), che lo stesso pubblico ministero, quando propone al giudice richieste, gli presenti anche le eventuali memorie ricevute dai difensori (ai sensi dell'articolo 367) con la (eventuale) documentazione alle stesse allegata, oltre che i verbali degli eventuali interrogatori o delle dichiarazioni «spontanee» dell'indagato e gli eventuali memoriali del medesimo.

Infine, è introdotto il potere del giudice di svolgere accertamenti sulla documentazione comunque presentata (a lui o al pubblico ministero) dai difensori; tuttavia, solo per verificarne la genuinità, a meno che non se ne debba presumere l'autenticità a causa della particolare sua forma (chiara è qui l'allusione alla documentazione redatta, a richiesta dei difensori, dai «terzi qualificati» di cui agli articoli 103-ter del codice di procedura penale e 38-bis att.; v. retro agli articoli 1, comma 2, e 2, comma 2).

Articolo 12.

Con la proposta, recata da questo articolo, di modifiche all'articolo 335 del codice di procedura penale si intende rendere possibile la conoscenza delle iscrizioni nel registro delle notizie di reato da parte della persona «indagata», del suo difensore e della persona offesa.

In attesa di una modifica della disciplina dell'informazione di garanzia, sembra questa la innovazione minima indispensabile per attivare il diritto di difesa nella fase delle indagini preliminari.

Si è voluto anche prevedere una possibilità di «segretazione» delle iscrizioni (pure nei riguardi di quei soggetti) nel caso di «effettive e gravi esigenze attinenti a specifiche attività di indagine». Ma si è aggiunto, peraltro, che il tempo della segretazione non può essere superiore a tre mesi (altrimenti, con l'approssimarsi della scadenza del termine-base delle indagini preliminari, si vanificherebbe il diritto) e che comunque gli estremi del decreto di segretazione siano iscritti nello stesso registro.

Articolo 13.

Sono riunite in questo articolo alcune proposte di modifiche e integrazioni relative alla disciplina delle attività di indagine del pubblico ministero e della polizia giudiziaria.

La più rilevante riguarda il «tormentato» articolo 358, nella parte in cui affida al pubblico ministero il compito di svolgere «altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini».

Malgrado le precisazioni esegetiche quasi unanimi della dottrina, del resto coerenti con la *ratio* complessiva del modello processuale delineato dal nuovo codice di procedura penale, la norma è stata spesso male intesa (soprattutto da interpreti interessati, in apparenza, ad annacquare la veste di parte del pubblico ministero, ma, in realtà, a farne un pretesto per sacrificare la funzione difensiva, assegnandole una posizione gregaria).

Occorre, dunque, precisare che il dovere del pubblico ministero - a parte i profili deontologici (di cui non è detto che debba direttamente e specificatamente occuparsi il codice di procedura penale) - è tutto interno alla precipua funzione che a lui assegna l'ordinamento, cioè di indagare per le scelte circa l'esercizio dell'azione penale e, dunque, di non trascurare gli elementi favorevoli all'indagato per non correre il rischio di una scelta «avventata»; viene da sè, quindi, che gli elementi favorevoli pure oggetto d'indagine sono quelli che attengono ai sin-

goli fatti specifici dei quali già istituzionalmente il pubblico ministero deve occuparsi (così, ad esempio, in una indagine per omicidio sono gli elementi da cui può scaturire una ipotesi di legittima difesa).

Si propone, quindi, di modificare la seconda parte dell'articolo 358, chiarendo, da un lato, appunto che gli elementi favorevoli all'indagato che il pubblico ministero acquisisce sono quelli relativi ai fatti specifici sui quali egli sta svolgendo indagini e, dall'altro, che questo compito è preordinato agli stessi fini delle indagini preliminari, vale a dire consentire «le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale».

Le altre proposte riguardano la tutela dei «terzi qualificati» cui il difensore si può rivolgere per fare documentare l'investigazione difensiva.

Correlativamente al divieto di testimonianza che si è proposto di introdurre con una modifica all'articolo 195 del codice di procedura penale, qui si prevede (con un comma 1-*bis* da aggiungere all'articolo 362) che il pubblico ministero non possa assumere da questi soggetti informazioni sugli atti compiuti e sul loro contenuto.

La previsione deve, poi, essere estesa anche alla polizia giudiziaria (attraverso una modifica del secondo periodo del primo comma dell'articolo 351).

Articolo 14.

Le proposte contenute in questo articolo tendono a completare una disciplina, che la prassi ha mostrato incompleta (consentendo anche vere e proprie disapplicazioni), in tema di sequestro e, in genere, di deposito per il difensore di «atti garantiti».

Come è noto, il sequestro - come atto irripetibile, dotato, quindi, di una particolare efficacia probatoria - è e deve essere garantito dalla possibilità della presenza del difensore (articolo 365, comma 2). È chiaro che presenza del difensore significa anche facoltà di esaminare le cose nel momento stesso del sequestro. Non si vede allora perchè questa facoltà non possa e non debba essere riconosciuta anche successivamente,

tanto più che spesso il difensore non ha in concreto la possibilità di partecipare al sequestro (che è atto a sorpresa).

Di qui nasce l'esigenza di prevedere appunto questa facoltà (la proposta si inserisce come integrazione dell'attuale comma 1 dell'articolo 366).

Una seconda proposta è di modifica della disciplina del ritardo nel deposito dei verbali degli atti compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria cui il difensore ha diritto di assistere. Questo ritardo che talora si protrae *sine die*, sta diventando nella prassi quasi una regola presso certi uffici di procura, sicchè occorre che sia meglio regolato, limitando la discrezionalità del pubblico ministero e introducendo un controllo del giudice.

Si propone, quindi, attraverso una modifica del comma 2 dello stesso articolo 366, di fissare un termine, indicato in 15 giorni e di prevedere la possibilità di una opposizione avanti al giudice nei confronti del decreto di differimento.

La disciplina è resa applicabile anche alla facoltà del difensore di esaminare le cose sequestrate.

Articolo 15.

Dalla disposizione combinata degli articoli 134, comma 3, 357, comma 3, e 372, comma 2, nel testo attualmente vigente risulta che gli atti di polizia giudiziaria del pubblico ministero diretti a raccogliere dichiarazioni dovrebbero essere documentati con verbale che, quanto meno nel caso in cui è (come di solito) redatto in forma riassuntiva, andrebbe accompagnato dalla riproduzione fonografica.

La prassi ha largamente disatteso la norma, priva, del resto, di una «sanzione» processuale; il che determina gravi distorsioni e, soprattutto, l'impossibilità di un serio e reale controllo delle modalità effettive di compimento dell'atto, della fedeltà della documentazione alle dichiarazioni rese e della genuinità di queste. In queste condizioni, il loro uso dibattimentale «per le contestazioni» può produrre o fare ritenere - a tacer

d'altro - artificiose «difformità» tra le dichiarazioni rese nel dibattimento e quelle anteriori, con conseguenze facilmente intuibili; impedisce, inoltre, di verificare se le dichiarazioni precedenti sono state rese in un clima di suggestività, con evidente disparità di trattamento rispetto a quelle dibattimentali, sottoposte a regole ben precise al fine di garantire la lealtà dell'esame e la genuinità delle dichiarazioni.

Si suggerisce, quindi, di rendere più specifica e vincolante la disciplina attuale prevedendo che - sotto comminatoria di inutilizzabilità - le dichiarazioni rese al pubblico ministero (e, per effetto di quanto è già previsto dall'articolo 357, comma 3, alla polizia giudiziaria) siano comunque sempre assistite da una documentazione audiovisiva e fonografica, integrativa del verbale ed estesa a tutto il tempo in cui il dichiarante è «a disposizione» e «a contatto» con l'interrogante o i suoi ausiliari nel luogo in cui l'atto si compie.

Articolo 16.

Il senso della proposta di modifica, qui presentata, è di consentire al difensore non solo di esaminare, ma anche di estrarre copia degli atti depositati in vista dell'udienza camerale fissata quando il giudice non accoglie la richiesta di archiviazione o quando su questa è stata presentata opposizione della persona offesa dal reato.

Come si è già osservato per analoghe proposte a fronte degli ostinati dinieghi di attingere nella prassi lo stesso risultato, l'unico modo per agevolare - in questo aspetto, fra l'altro, del tutto elementare e ragionevole - la funzione difensiva è di introdurre una previsione specifica.

Articolo 17.

Con la integrazione, qui proposta, del comma 2 dell'articolo 419 e del comma 3 dell'articolo 421 del codice di procedura penale, si intende disciplinare l'uso dei

risultati dell'indagine difensiva nell'udienza preliminare.

Al riguardo pare sufficiente prevedere, da un lato, che il difensore, accanto alla facoltà di presentare memorie e di produrre documenti, abbia anche quella di «presentare documentazione delle attività previste dall'articolo 103-*bis*» e, dall'altro, che di questa documentazione, una volta ammessa, le parti possano fare uso nella discussione.

Essa sarà, a questo punto, valutata dal giudice ai fini dei propri provvedimenti.

Articolo 18.

Da più parti si è rilevato che taluni pubblici ministeri intendono l'attività integrativa di indagine di cui all'articolo 430 come l'oggetto di un potere sostanzialmente illimitato di proseguire nell'indagine vera e propria, compiendo atti dotati di efficacia pari a quella degli atti delle indagini preliminari.

Il che è motivo di palese distorsione del sistema, in quanto consente di eludere la garanzia di controllo giudiziale, costituito dall'udienza preliminare.

Sembra allora opportuno precisare che l'attività integrativa in parola è unicamente finalizzata alle richieste probatorie che il pubblico ministero farà al dibattimento ai sensi dell'articolo 493.

Articolo 19.

Due sono gli obiettivi che si vogliono raggiungere con la proposta di introduzione di questo articolo 468-*bis* nel codice di procedura penale; da un lato, rendere esplicita la possibilità di usare per le contestazioni (ai sensi dell'articolo 500) le dichiarazioni precedentemente rese dal teste al difensore (nell'ambito dell'investigazione difensiva); dall'altro, subordinare la possibilità stessa alla previa *discovery* nei confronti delle altre parti.

L'inserimento della documentazione delle dichiarazioni in parola nel fascicolo del

pubblico ministero (già oggi - secondo alcuni - consentito attraverso il congegno previsto dall'articolo 433, quando la documentazione sia stata presentata all'udienza preliminare) dovrebbe di per se essere sufficiente a rendere possibile il loro uso per le contestazioni. Tuttavia, è importante (anche a fronte di una giurisprudenza contraria in via di consolidamento) prevederlo in modo esplicito, senza bisogno, peraltro, di modificare l'articolo 500 bastando introdurlo incidentalmente (appunto come un dato «pacifico») in una disciplina (quella dell'articolo 468-*bis*, qui proposta) relativa alla condizione legittimante l'uso stesso, cioè la conoscibilità in caso alle altre parti.

Il modo più semplice per conseguire la *discovery* è disporre, appunto, che la documentazione sia depositata nella segreteria del pubblico ministero e sia inserita nel fascicolo di cui all'articolo 433 e che del deposito sia dato avviso alle altre parti, che potranno, quindi, prenderne cognizione ed estrarne copia in forza della norma espressa dal comma 2 dello stesso articolo 433.

È chiaro che tutte le parti potranno, poi, servirsene per le contestazioni.

Il termine per il deposito può essere identico a quello stabilito per le liste testimoniali.

Articolo 20.

In sede di elaborazione del codice di procedura penale si ritenne che ogni richiesta di ammissione delle prove dovesse collocarsi nel tempo definito dall'articolo 493, oltre il quale «si esaurisce» il diritto alla prova (con l'eccezione stabilita dall'articolo 519, comma 2) e resta solo quello di avanzare richiesta il cui esito è governato dalla discrezionalità giudiziale.

Di questo rigido congegno - che ha dovuto misurarsi con la varietà e specificità di situazioni concrete talora difficilmente a esso riducibili e, dunque, con esiti spesso insoddisfacenti - è traccia persino nella previsione dell'attuale comma 4 dell'articolo 495, la sola che consente di riattivare, nel corso dell'istruzione dibattimentale, poteri del

giudice in tema di prove «già escluse» e, quindi, già richieste *ex* articolo 493.

Non si è, tuttavia, tenuto conto che il sistema configura mezzi di prova i quali, già per loro natura, risultano ammissibili solo all'esito dell'assunzione di altre prove: così il confronto (che è ammesso solo fra persone già esaminate o interrogate, e che, quindi, non potrebbe mai o quasi mai essere richiesto prima dell'inizio dell'istruzione dibattimentale, ma solo dopo che questa ha rivelato quel «presupposto»); così l'esperimento giudiziale (ammissibile «quando occorre accertare se un fatto sia o possa essere avvenuto in determinato modo»; il che spesso implica che il fatto emerga dall'assunzione di altra prova); così la testimonianza del teste diretto (il cui presupposto è che un testimone si riferisca per la conoscenza dei fatti ad altra persona, e, dunque, che questa situazione emerga concretamente dall'istruzione dibattimentale). Anche in tutti questi casi si deve riconoscere che permane il vero e proprio diritto alla prova, e che non ci si può semplicemente affidare alla discrezionalità del giudice, tantomeno affidandosi alla «valvola di sicurezza» dell'articolo 507, che, oltre tutto, presuppone «terminata l'acquisizione delle prove» ammesse a richiesta di parte, mentre qui si tratta di consentire che ne siano ammesse altre pure a richiesta di parte.

Neppure si è tenuto conto che nuove prove possono sopravvenire o essere scoperte solo dopo l'inizio dell'istruttoria dibattimentale; anche in relazione a esse deve riconoscersi il diritto alla prova. Del resto, la situazione è espressamente considerata in questa prospettiva nell'ambito del giudizio di appello (vedi articolo 603, comma 2) e non si vede, quindi, perchè non debba esserlo già in quello di primo grado.

Per soddisfare tutte queste esigenze si propone di «raccolgere» in un nuovo articolo (495-*bis*) le norme relative ai provvedimenti del giudice in ordine alla prova nel corso dell'istruzione dibattimentale; dove, accanto alla previsione ora contenuta nel comma 4 dell'articolo 495 (e che costituirebbe il comma 1 di detto nuovo articolo), se ne potrebbe collocare altra in forza della

quale il giudice ammette le ulteriori prove che si presentano ammissibili solo in seguito al concreto sviluppo dell'istruzione dibattimentale, oltre che le nuove prove sopravvenute o scoperte dopo l'inizio dell'istruzione stessa.

Con un terzo comma si propone di risolvere normativamente un problema che nella prassi ha suscitato soluzioni contraddittorie; quello della rinunciabilità delle prove già ammesse.

Sembra, al riguardo, che debba essere, innanzi tutto, affermato il principio (corollario della disponibilità delle prove) che la parte, la quale ha chiesto le prove, possa rinunciarvi. Accanto a esso, peraltro, pare doversi dare rilievo anche a quelle esigenze che tradizionalmente si esprimono in altro principio, quello cosiddetto di acquisizione processuale e così offrire alle altre parti la possibilità di non consentire alla rinuncia e di chiedere che le prove siano comunque assunte. In questo caso, tuttavia, in un sistema che recepisce il principio di disponibilità della prova e quello della escussione diretta ad opera delle parti di molte delle prove (esame dei testi, delle parti, dei consulenti), sembra eccessivo costringere la parte che vi ha rinunciato ad escludere la prova e sembra più coerente prevedere che la prova stessa si consideri ammessa a richiesta di chi non ha consentito alla richiesta (con l'effetto, in particolare e per esempio, che sarà questa parte a condurre l'esame diretto del teste, mentre la parte «rinunciataria» svolgerà, se lo ritiene, il controesame).

Articolo 21.

Si intende con questa proposta colmare una evidente lacuna ed ovviare agli inconvenienti che ne conseguono.

In sede di controesame (particolarmente di quello sulla credibilità) la possibilità di utilizzare soltanto i documenti previamente ammessi *ex* articoli 493 e 495 limita e pregiudica spesso l'efficacia del controesame stesso.

In primo luogo, è ben difficile che una parte (la quale ha interessi contrastanti con quella che ha introdotto il testo) possa presentare, addirittura prima dell'inizio dell'istruzione dibattimentale, compiendo *ex ante* una valutazione connotata di completezza, tutti i documenti in ipotesi utili al controesame (in genere, le richieste probatorie sono complete e v'è ragione di pretendere che lo siano, quando riguardando le prove «dirette e principali» di ciascuna parte, quelle cioè volte a sostenere gli assunti della parte medesima).

In secondo luogo vi sono documenti - in ipotesi utili nel controesame - la cui ammissibilità (sotto il profilo della «rilevanza») si presenta solo durante il controesame (il che accade specialmente quando si tende a verificare la credibilità del teste; per esempio, un certificato del casellario diventa rilevante solo quando il teste nega un precedente penale a suo carico; la fotografia di un luogo scattata da una finestra diventa rilevante solo quanto il teste afferma o nega di avere visto da quella finestra una scena svoltasi in detto luogo, eccetera) è ben vero che in questi casi, potrebbe soccorrere la proposta di cui all'articolo 495-*bis*, comma 2, ma il congegno ivi delineato finirebbe per interrompere la continuità del controesame, rendendolo così inefficace.

In terzo luogo, anche quando si può prevedere fin dall'inizio di utilizzare - ai fini anzidetti - un documento, la sua produzione anticipata, potendo venirne conosciuto il contenuto da parte del teste, produrrebbe il rischio di un'artificiosa preordinazione della risposta, minandone alla base la genuinità.

Si propone, quindi, di consentire nel controesame (propriamente inteso come quello condotto dalla parte che ha interesse in contrasto con chi ha introdotto il teste) anche l'uso di documenti di cui non è stata chiesta o è stata rifiutata l'ammissione a norma degli articoli 493 e 495. È appena il caso di rammentare che questa proposta giova a distinguere ulteriormente il controesame, caratterizzando come un momento dialettico di verificare di quanto emerso

nell'esame diretto (secondo la logica sottesa già ora dalla possibilità di proporre domande suggestive).

Diverso è ovviamente il problema dell'acquisizione del documento così utilizzato, affinché dispieghi la propria efficacia probatoria; problema, che si propone di risolvere, al termine dell'esame, secondo le regole ordinarie (espresse dagli articoli 190, 495 e 495-*bis*).

Articolo 22.

Con la prima o parte di questa proposta (di modifica del comma 4 dell'articolo 500 del codice di procedura penale) si intende presentare un testo che consenta di attingere con minore grado di incertezza il concetto di «contestazione» e quello di «difformità» della testimonianza rispetto alle precedenti dichiarazioni.

Con la seconda parte, attraverso l'introduzione di un articolo 150-*bis* delle norme di attuazione, si vuole definire che cosa significhi e in che cosa consista l'«acquisizione» (delle dichiarazioni utilizzate per le contestazioni) al fascicolo per il dibattimento, in particolare precisando che si tratta soltanto di quelle effettivamente utilizzate a tale scopo (e non, quindi, di tutto l'atto che le contiene).

Articolo 23

Si propone qui, innanzi tutto, di precisare - attraverso un nuovo testo - dell'articolo 507, comma 1 - che l'integrazione probatoria, disposta dal giudice anche d'ufficio al termine dell'istruzione dibattimentale provocata dalle parti, si legittima solo «in base a dati che già risultano dal processo» e che comunque nel provvedimento deve essere indicato il modo specifico l'oggetto dei nuovi mezzi di prova.

Inoltre, si propone di rendere esplicito il diritto delle parti alla prova contraria in relazione alle circostanze oggetto dei nuovi mezzi di prova e di prevedere che il giudice, a tale fine, assegni un termine non inferiore

a tre giorni. Infatti, potrebbe risultare concretamente difficile, se non impossibile, dedurre la prova contraria immediatamente (potrebbe essere addirittura necessario ricercarla e individuarla).

Sul piano delle strette esigenze di coordinamento formale questa previsione potrà semmai indurre anche ad «aggiustare» il testo dell'articolo 509.

Articolo 24.

L'integrazione qui proposta si rende necessaria per il diffondersi di una prassi che svuota il significato, fino a renderli carica-

turali e grotteschi, l'esame e il contro esame.

Articolo 25.

I guasti, davvero devastanti, prodotti dall'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale sulla stessa architettura del nuovo modello processuale, sono tanto evidenti da suggerirne senz'altro la soppressione.

Resta ovviamente aperto il problema di una più puntuale definizione di fattispecie penali a tutela delle indagini preliminari e anche della funzione difensiva secondo il punto 12 delle direttive elaborate al termine del Convegno di Siracusa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 103 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

«Art. 103-bis. - (*Investigazioni del difensore*). - 1. Fin dal momento del conferimento dell'incarico professionale, risultante da atto scritto, i difensori, anche a mezzo di sostituti e consulenti tecnici, hanno facoltà di svolgere investigazioni per ricercare e individuare elementi di prova a favore del proprio assistito e, salvo quanto è previsto dall'articolo 207-bis, di conferire con le persone che possono dare informazioni.

2. La facoltà indicata al comma 1 è attribuita per l'esercizio del diritto di difendersi provando in ogni stato e grado del procedimento, oltre che nella esecuzione penale e per promuovere il giudizio di revisione.

3. L'attività prevista dal comma 1 può essere svolta, su incarico del difensore, da investigatori privati autorizzati».

2. Dopo l'articolo 103-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 103-ter. - (*Documentazione delle investigazioni del difensore*). - 1. I difensori hanno facoltà di documentare personalmente le attività previste dal comma 1 dell'articolo 103-bis ovvero di farle documentare, nelle forme previste dalla legge per i rispettivi atti, da un notaio, da un giudice di pace, dal segretario comunale o da altro pubblico ufficiale autorizzato ovvero dal presidente dell'ordine forense o da un consigliere da lui delegato, i quali sono tenuti al segreto sull'atto e sul suo contenuto.

2. I colloqui con le persone che danno informazioni possono essere documentati dal difensore facendosi rilasciare dichiarazioni autografe o sottoscritte dal dichiarante ovvero mediante trascrizione, verbalizzazione, registrazione con mezzi meccanici,

fonografici o audiovisivi. Il difensore attesta l'autenticità delle sottoscrizioni del dichiarante e delle altre persone eventualmente intervenute».

Art. 2.

1. L'articolo 38 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

«Art. 38. - (*Modalità delle investigazioni del difensore*). - 1. Quando per l'esercizio dell'attività indicata nell'articolo 103-*bis* del codice di procedura penale è necessario accedere a luoghi privati o non aperti al pubblico e non vi è il consenso del legittimo detentore, l'accesso è autorizzato dal giudice con decreto motivato nel quale sono date le disposizioni per la tutela dell'integrità delle cose e per il rispetto delle persone. È escluso l'accesso a luoghi di privata dimora.

2. La facoltà di conferire con persone imputate o sottoposte ad indagine nello stesso procedimento o in procedimenti connessi o collegati è esercitata solo se il difensore di tali persone è presente ovvero se presta consenso in forma scritta.

3. Al fine di assicurare la genuinità e la completezza delle informazioni in relazione alla specifica natura dei singoli atti, il difensore può, secondo i casi, avvertire le persone con le quali conferisce della propria qualità, dello scopo del colloquio, della possibilità di far intervenire un loro fiduciario, del diritto di non rispondere alle domande, del dovere morale di contribuire all'accertamento dei fatti di rilievo penale anche agevolando la funzione del difensore, del fatto che, se l'informazione risultasse falsa una volta confermata al giudice in una testimonianza, ciò costituirebbe reato».

2. Dopo l'articolo 38 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 38-*bis*. - (*Modalità particolari di documentazione delle investigazioni del difensore*). - 1. I soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 103-*ter* del codice di procedura

penale, ai quali il difensore richiede la documentazione dell'attività di investigazione, formano un documento scritto in un unico originale, che è consegnato al difensore medesimo e nel quale sono riportati:

- a) la data e il luogo dell'attività;
- b) le generalità del difensore richiedente e di tutte le persone intervenute;
- c) le espressioni verbali integrali, anche in forma di domanda e di risposta, delle persone intervenute;
- d) la descrizione dello stato dei luoghi, delle cose e delle persone, se l'attività consiste nella rilevazione dei medesimi;
- e) l'indicazione degli eventuali rilievi grafici, planimetrici o fotografici eseguiti o delle eventuali registrazioni effettuate con mezzi meccanici, fonografici e audiovisivi, che fanno parte integrante dell'atto, come allegati al medesimo;
- f) le sottoscrizioni delle persone intervenute e quella del soggetto che forma l'atto.

2. Quando l'attività da documentare consiste nella raccolta di dichiarazioni informative e queste sono registrate con mezzi meccanici, fonografici, audiovisivi e simili, l'atto può riprodurre anche solo una sintesi. In questo caso, la trascrizione della registrazione è certificata conforme alle dichiarazioni originali, anche successivamente al compimento dell'attività, dello stesso soggetto cui è stata richiesta la documentazione ed è allegata all'atto.

3. Se il soggetto richiesto della documentazione è obbligato a tenere un registro o un repertorio degli atti compiuti, l'atto indicato al comma 1 è iscritto con le sole parole "documentazione ai sensi dell'articolo 103-ter del codice di procedura penale richiesta da", seguite dalle generalità del difensore richiedente».

Art. 3.

1. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 104 del codice di procedura penale.

2. È abrogato il comma 3 dell'articolo 36 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 4.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 116 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«3-bis. Chi presenta all'autorità giudiziaria atti o documenti ha in ogni caso diritto al rilascio di copia dei medesimi e di attestazione, anche in calce ad una copia, dell'avvenuto deposito».

Art. 5.

1. Al comma 2 dell'articolo 127 del codice di procedura penale, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Si osserva la disposizione del comma 1-ter dell'articolo 328».

2. Al comma 7 dell'articolo 127 del codice di procedura penale, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Si osserva la disposizione del comma 1-sexies dell'articolo 328».

Art. 6.

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 195 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«7-bis. Coloro che hanno formato la documentazione delle investigazioni del difensore su richiesta di questi a norma dell'articolo 103-ter, non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni documentate, salvo che il dichiarante risulti morto, infermo o irreperibile».

Art. 7.

1. Dopo l'articolo 207 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 207-bis. - *(Tutela delle persone indicate o assunte come testimoni)*. - 1. È vietato alle parti e ai difensori chiedere o ricevere informazioni da persone che altra parte ha già indicato come testimoni nella richie-

sta di incidente probatorio ovvero ai sensi dell'articolo 422, comma 1, ovvero nella lista prevista dall'articolo 468 o a prova contraria.

2. Se la prova è ammessa, il divieto indicato al comma 1 permane fino al termine dell'esame testimoniale.

3. Esaurito l'esame testimoniale, il pubblico ministero, la polizia giudiziaria, le parti private e i difensori che intendono chiedere o ricevere informazioni sui fatti attinenti o collegati alla testimonianza avvertono la parte che ha richiesto l'esame per consentirle, se lo ritiene opportuno, di essere presente.

4. Le informazioni ricevute in violazione delle disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non sono in alcun modo utilizzabili».

2. Dopo l'articolo 149 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 149-bis. - *(Inosservanza delle disposizioni a tutela delle persone indicate o assunte come testimoni)*. - 1. L'inosservanza delle disposizioni dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 207-bis del codice di procedura penale costituisce illecito disciplinare».

Art. 8.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 233 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Il consulente tecnico di una parte privata può essere autorizzato ad esaminare le cose sequestrate nei luoghi in cui esse si trovano, a intervenire alle ispezioni ovvero a esaminare l'oggetto delle ispezioni cui non è intervenuto. Prima dell'esercizio dell'azione penale l'autorizzazione è data dal pubblico ministero a richiesta del difensore. Contro il decreto che respinge la richiesta il difensore può proporre opposizione al giudice, che provvede nelle forme previste dall'articolo 127.

1-ter. L'autorità giudiziaria dà le prescrizioni eventualmente necessarie per la conservazione dello stato originario delle cose

e dei luoghi e per il rispetto delle persone».

Art. 9.

1. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 291 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«1-*ter*. Si osservano le disposizioni dei commi 1-*quinqies* e 1-*sexies* dell'articolo 328».

2. Al termine del comma 3 dell'articolo 299 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente periodo: «Si osservano le disposizioni dei commi 1-*ter*, 1-*quinqies* e 1-*sexies* dell'articolo 328».

Art. 10.

1. Il comma 4 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«4. La richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 7. Si osservano le forme previste dagli articoli 582 e 583».

2. Nel comma 8 dell'articolo 309 del codice di procedura penale l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia».

3. Nel comma 9 dell'articolo 309 del codice di procedura penale, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Si osservano le disposizioni dei commi 1-*ter* e 1-*sexies* dell'articolo 328».

4. Nel comma 2 dell'articolo 310 del codice di procedura penale, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia».

5. Nel comma 6 dell'articolo 324 del codice di procedura penale, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depo-

sitati in cancelleria, con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia».

6. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 324 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «Si osservano le forme previste dagli articoli 582 e 583».

Art. 11.

1. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 328 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti:

«1-ter. Ai fini della decisione da adottare, i difensori possono presentare direttamente al giudice gli elementi rilevanti, anche acquisiti mediante le attività indicate nell'articolo 103-*bis*.

1-*quater*. La documentazione presentata al giudice è inserita nel fascicolo relativo agli atti di indagine in originale o, se il difensore ne richiede la restituzione, in copia.

1-*quinquies*. Ai fini delle proprie richieste il pubblico ministero presenta al giudice anche le memorie e le richieste ricevute dai difensori a norma dell'articolo 367 con la documentazione eventualmente allegata alle medesime, nonchè i verbali degli eventuali interrogatori o delle eventuali dichiarazioni rese a norma dell'articolo 374 o delle memorie della persona sottoposta alle indagini, ovvero con la richiesta ne attesta la mancanza.

1-*sexies*. Il giudice può svolgere accertamenti sulla genuinità della documentazione presentata dai difensori, sempre che la forma di questa non ne faccia presumere l'autenticità sino a prova di falso».

Art. 12.

1. Il comma 3 dell'articolo 335 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«3. Le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, al suo difensore e alla persona offesa che ne fanno richiesta».

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 335 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«3-bis. Se sussistono effettive e gravi esigenze attinenti a specifiche attività di indagine, il pubblico ministero può con decreto motivato disporre che, per i periodi determinati non eccedenti complessivamente i tre mesi, non siano date le comunicazioni indicate nel comma 3. Gli estremi del decreto sono iscritti immediatamente e comunque entro ventiquattro ore nello stesso registro. Copia del decreto è inviata nello stesso termine al procuratore generale, che la conserva fino alla conclusione del procedimento».

Art. 13.

1. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 351 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «Si applicano le disposizioni del secondo periodo del comma 1 e quelle del comma 1-*bis* dell'articolo 362».

2. Il comma 1 dell'articolo 358 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«1. Il pubblico ministero compie ogni attività necessaria ai fini indicati nell'articolo 326. Agli stessi fini acquisisce anche, sui singoli fatti specifici, gli elementi a favore della persona sottoposta alle indagini».

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 362 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«1-bis. Non possono essere assunte informazioni sugli atti compiuti e sul loro contenuto dalle persone richieste dal difensore a norma dell'articolo 103-*ter* di documentare le attività di investigazione difensiva nè da quelle di cui egli, a norma dell'articolo 103-*bis*, si è avvalso per svolgere tali attività».

Art. 14.

1. Dopo il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 366 del codice di procedura pe-

nale è aggiunto il seguente: «Il difensore ha facoltà di esaminare nel luogo dove si trovano le cose sequestrate e, se si tratta di documenti, di estrarne una copia».

2. Il comma 2 dell'articolo 366 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«2. Il pubblico ministero con decreto motivato può disporre, per gravi motivi, che il deposito degli atti indicati nel comma 1 e l'esercizio della facoltà indicata nell'ultimo periodo dello stesso comma siano ritardati, senza pregiudizio di ogni altro diritto del difensore per non oltre quindici giorni. Contro il decreto del pubblico ministero la persona sottoposta alle indagini e il difensore hanno facoltà di proporre opposizione al giudice, che provvede a norma dell'articolo 127».

Art. 15.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 373 del codice di procedura penale, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Quando il verbale è redatto in forma riassuntiva e in ogni caso in cui il verbale documenta dichiarazioni di persone informate sui fatti, di persone sottoposte a indagine e di persone imputate o sottoposte a indagine in procedimenti connessi o collegati, è effettuata anche la riproduzione audiovisiva ovvero quella fonografica. In mancanza di questa riproduzione, il verbale e le dichiarazioni sono inutilizzabili.

2-ter. Quando il verbale documenta le dichiarazioni indicate al comma 2-bis, la riproduzione audiovisiva o quella fonografica si estendono a tutto il tempo in cui la persona, chiamata a rendere o che ha terminato di rendere dichiarazioni, nel luogo in cui si compie l'atto ha possibilità di colloquio con chi vi procede ovvero con suoi ausiliari. Nel verbale e nel contesto della riproduzione audiovisiva o fonografica sono indicati il momento in cui la persona accede al luogo di compimento dell'atto e quello in cui se ne allontana. L'inosservanza di queste mo-

dalità rende inutilizzabili il verbale, le dichiarazioni e la riproduzione di queste».

Art. 16.

1. Nel comma 2 dell'articolo 409 del codice di procedura penale, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà per il difensore di estrarne copia».

Art. 17.

1. Al comma 2 dell'articolo 419 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente periodo: «Il difensore ha altresì facoltà di presentare documentazione delle attività previste dall'articolo 103-*bis*».

2. Il comma 3 dell'articolo 421 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«3. Il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo trasmesso a norma dell'articolo 416, comma 2, nonché gli atti e i documenti ammessi dal giudice prima dell'inizio della discussione, ivi compresa la documentazione indicata nel secondo periodo dell'articolo 419, comma 2».

Art. 18.

1. Il comma 1 dell'articolo 430 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«1. Successivamente all'emissione del decreto che dispone il giudizio, il pubblico ministero ai soli fini delle proprie richieste al giudice del dibattimento a norma dell'articolo 493, può compiere attività integrativa di indagine, fatta eccezione degli atti per i quali è prevista la partecipazione dell'imputato o del difensore di questo».

Art. 19.

1. Dopo l'articolo 468 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 468-bis. - (*Deposito della documentazione dell'attività investigativa del difensore*).

- 1. I difensori che, ai fini di quanto è disposto dall'articolo 500, intendono avvalersi della documentazione delle dichiarazioni ricevute nell'esercizio dell'attività indicata nell'articolo 103-bis, devono farne deposito nella segreteria del pubblico ministero almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, dandone avviso per raccomandata ai difensori delle altre parti private.

2. La documentazione è immediatamente inserita nel fascicolo del pubblico ministero».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 567 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«2-bis. Nel termine indicato al comma 2 è depositata anche la documentazione prevista dall'articolo 468-bis».

Art. 20.

1. Il comma 4 dell'articolo 495 del codice di procedura penale è soppresso.

2. Dopo l'articolo 495 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 495-bis. - (*Provvedimenti del giudice in ordine alla prova nel corso dell'istruzione dibattimentale*). - 1. Nel corso dell'istruzione dibattimentale, il giudice decide con ordinanza sulle eccezioni proposte dalle parti in ordine alla ammissibilità delle prove. Il giudice, sentite le parti, può revocare con ordinanza l'ammissione di prove che risultano superflue o ammettere prove già escluse.

2. A richiesta di parte e sentite le altre parti, il giudice ammette con ordinanza le ulteriori prove che si presentano ammissibili solo in seguito al concreto sviluppo dell'istruzione dibattimentale ovvero

che sono sopravvenute o scoperte dopo l'inizio di questa.

3. Nel corso dell'istruzione dibattimentale ciascuna parte può rinunciare all'assunzione delle prove ammesse a sua richiesta. Se un'altra parte non consente alla rinuncia e chiede che siano assunte, le prove si considerano per ogni effetto ammesse a richiesta della parte medesima».

Art. 21.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 499 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«3-bis. Nell'esame condotto dalla parte che ha interesse in contrasto con quella che ha chiesto l'esame possono essere utilizzati anche documenti di cui non è stata chiesta o è stata rifiutata l'ammissione a norma degli articoli 493 e 495. Concluso l'esame a richiesta dalla parte che li ha utilizzati, i documenti sono acquisiti al fascicolo per il dibattimento, se il giudice li ritiene ammissibili a norma degli articoli 190, comma 1, 495 e 495-bis, comma 2».

Art. 22.

1. Il comma 4 dell'articolo 500 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«4. Quando, a seguito della contestazione, il contenuto della deposizione permane o si presenta difforme, in modo rilevante e inconciliabile, rispetto a quello delle dichiarazioni utilizzate per la contestazione, il giudice, anche d'ufficio, dispone che queste siano acquisite al fascicolo per il dibattimento e può valutare anche come prova dei fatti in esse affermate se sussistono altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità».

2. Dopo l'articolo 150 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 150-bis. - *(Acquisizione al fascicolo per il dibattimento delle dichiarazioni utiliz-*

zate per le contestazioni). - 1. Con il provvedimento di acquisizione nel fascicolo per il dibattimento delle dichiarazioni utilizzate per le contestazioni, a norma dell'articolo 500, comma 4, del codice di procedura penale, il giudice dispone che siano trascritte nel verbale le sole parti delle dichiarazioni stesse effettivamente utilizzate ovvero che ne sia allegato al verbale un estratto autentico».

Art. 23.

1. Il comma 1 dell'articolo 507 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«1. Terminata l'acquisizione delle prove, il giudice, se è assolutamente necessario in base ai dati che già risultano nel processo, può disporre anche d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, indicandone in modo specifico l'oggetto».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 507 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«1-bis. In relazione alle circostanze oggetto dei nuovi mezzi di prova, disposti a norma del comma 1, ciascuna parte ha diritto all'ammissione di prova contraria. La relativa richiesta è presentata nel termine stabilito dal giudice in misura non inferiore a tre giorni».

Art. 24.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 510 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«3-bis. Durante la redazione del verbale a norma dei commi 1, 2 e 3 è comunque vietato, senza il consenso della parte che sta conducendo l'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti o delle parti private, interrompere la sequenza delle domande e delle risposte».

Art. 25.

1. L'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale è abrogato.

